

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 203

37° anno

6 agosto 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2017/94 della Commissione, del 5 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	1
Regolamento (CE) n. 2018/94 della Commissione, del 5 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	3
* Regolamento (CE) n. 2019/94 della Commissione, del 2 agosto 1994, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco	5
* Regolamento (CE) n. 2020/94 della Commissione, del 4 agosto 1994, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito	10
* Regolamento (CE) n. 2021/94 della Commissione, del 5 agosto 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1270/94 relativo al rilascio di titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina	11
Regolamento (CE) n. 2022/94 della Commissione, del 5 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	12
Regolamento (CE) n. 2023/94 della Commissione, del 5 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	14
Regolamento (CE) n. 2024/94 della Commissione, del 5 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	16
Regolamento (CE) n. 2025/94 della Commissione, del 5 agosto 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	18

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri

94/503/CECA, CE, Euratom :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri delle Comunità europee, del 26 luglio 1994, relativa alla designazione della persona che intendono nominare presidente della Commissione delle Comunità europee** 20

94/504/CECA, CE, Euratom :

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri delle Comunità europee, del 26 luglio 1994, relativa alla nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia** 21

Commissione

94/505/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 luglio 1994, che modifica la decisione del 18 dicembre 1992 concernente l'immissione sul mercato di un prodotto contenente un OGM, il vaccino Nobi-Porvac Aujeszky live (gl, tk), come previsto all'articolo 13 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio** 22

94/506/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, recante modifica della decisione 94/70/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁽¹⁾** 24

94/507/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, che approva il piano per la sorveglianza e il controllo delle salmonelle nel pollame presentato dalla Danimarca⁽¹⁾** 25

94/508/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, che fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità alle misure di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame attuate dalla Danimarca** 26

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2017/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2666/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1939/94⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (2)	ACP Bangladesh (1) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (5)
1006 10 21	—	153,41	314,02
1006 10 23	—	157,89	322,99
1006 10 25	—	157,89	322,99
1006 10 27	242,24	157,89	322,99
1006 10 92	—	153,41	314,02
1006 10 94	—	157,89	322,99
1006 10 96	—	157,89	322,99
1006 10 98	242,24	157,89	322,99
1006 20 11	—	192,66	392,53
1006 20 13	—	198,27	403,74
1006 20 15	—	198,27	403,74
1006 20 17	302,81	198,27	403,74
1006 20 92	—	192,66	392,53
1006 20 94	—	198,27	403,74
1006 20 96	—	198,27	403,74
1006 20 98	302,81	198,27	403,74
1006 30 21	—	238,75	501,36
1006 30 23	—	291,94	607,65
1006 30 25	—	291,94	607,65
1006 30 27	455,74	291,94	607,65
1006 30 42	—	238,75	501,36
1006 30 44	—	291,94	607,65
1006 30 46	—	291,94	607,65
1006 30 48	455,74	291,94	607,65
1006 30 61	—	254,62	533,95
1006 30 63	—	313,35	651,40
1006 30 65	—	313,35	651,40
1006 30 67	488,55	313,35	651,40
1006 30 92	—	254,62	533,95
1006 30 94	—	313,35	651,40
1006 30 96	—	313,35	651,40
1006 30 98	488,55	313,35	651,40
1006 40 00	—	42,51	91,02

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2018/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2667/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1940/94 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 43.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2019/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1994****relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della
fabbricazione dell'amido di granturco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, nell'ambito del GATT, la Comunità europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sulla definizione della voce tariffaria relativa ai residui della fabbricazione dell'amido di granturco; che l'importazione di tali prodotti nella Comunità è soggetta alla realizzazione di analisi di laboratorio atte ad accertare la conformità dei prodotti con la definizione della voce tariffaria; che il Federal Grain Inspection Service (FIGS) del ministero dell'agricoltura statunitense e l'industria della macinazione ad umido di tale paese certificheranno, sotto il controllo permanente delle autorità statunitensi, che i prodotti di cui trattasi importati nella Comunità in provenienza dagli Stati Uniti sono conformi alla definizione concordata;

considerando che, con l'introduzione di un sistema di certificati che scortano i prodotti e servono per l'accertamento della conformità delle importazioni dagli Stati Uniti, è opportuno prevedere che continuino ad essere applicate le consuete misure di controllo sia nei confronti delle importazioni dagli Stati Uniti scortate dai certificati di cui sopra, che di tutte le altre importazioni di residui della fabbricazione di amido di granturco;

considerando che la comunicazione regolare alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei quantitativi e del valore dei prodotti importati sulla scorta dei certificati in parola costituisce uno dei punti concordati

con gli Stati Uniti nel quadro dell'accordo suddetto ai fini di un più efficace controllo dell'applicazione del medesimo;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di residui della fabbricazione di amido di granturco del codice NC 2303 10 19 in provenienza dagli Stati Uniti sono soggette al controllo della conformità con tale codice mediante analisi di laboratorio, qualora non siano scortate da un certificato rilasciato dal FIGS e da un certificato rilasciato dall'industria statunitense della macinazione ad umido al modello riportato in allegato.

2. Le partite provenienti dagli Stati Uniti scortate dai due certificati di cui al paragrafo 1 e le partite provenienti dagli altri paesi terzi sono soggette alle consuete misure di controllo all'importazione.

Articolo 2

Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e il valore dei prodotti del codice NC 2303 10 19 importati nel corso del mese precedente sulla scorta dei certificati di conformità di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1994.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROECK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICEORIGINAL
NOT NEGOTIABLE

COMMODITY INSPECTION CERTIFICATE

B - 21646

DATE OF ISSUANCE	ISSUED AT	LEVEL OF INSPECTION
APPLICANT		LOCATION OF COMMODITY
IDENTIFICATION		QUANTITY AND CONTAINER

VOID

I CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE
WERE PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.

INSPECTOR

This certificate is issued under the authority of the Agricultural Marketing Act of 1946, as amended (7 U. S. C. 1621 et seq.), and the regulations thereunder (7 CFR 68.1 et seq.), and is receivable in all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the statements therein contained. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal laws.

WARNING: Sec. 202(h) of the Agricultural Marketing Act of 1946 provides that anyone who shall knowingly falsely make, issue, alter, forge, or counterfeit any official certificate, or aid, assist, or be a party to such actions, is subject to a fine of not more than \$1,000 or imprisonment for not more than 1 year, or both. The conduct of all services and the licensing of inspection/grading/sampling personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.

Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 82.03 hrs. per recordkeeper, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the form. Send comments regarding this burden estimate or any other aspects of this collection of information, including suggestions for reducing the burden, to USDA, OIRM, Clearance Officer, Room 404-W, Washington, DC 20250. When replying refer to the OMB Number and Form Number in your letter.



U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE

ORIGINAL
NOT NEGOTIABLE

**COMMODITY CERTIFICATE
SUBMITTED SAMPLE INSPECTION**

A-00403

DATE OF ISSUANCE	ISSUED AT	LEVEL OF INSPECTION
COMMODITY	QUANTITY IN SAMPLE	
IDENTIFICATION OF SAMPLE	SAMPLE SUBMITTED BY	

**VOID
NOT OFFICIALLY SAMPLED**

RESULTS OF THE ABOVE INSPECTION APPLY ONLY TO THE QUANTITY OF SAMPLE INDICATED AND NOT TO THE COMMODITY FROM WHICH THE SAMPLE MAY HAVE BEEN TAKEN.

**I CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE
WERE PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.**

INSPECTOR

This certificate is issued under the authority of the Agricultural Marketing Act of 1946, as amended (7 U. S. C. 1621 *et. seq.*), and the regulations thereunder (7 CFR 68.1 *et. seq.*), and is receivable in all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the statements therein contained. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, or other Federal laws.
WARNING: Sec. 203(h) of the Agricultural Marketing Act of 1946 provides that anyone who shall knowingly falsely make, issue, alter, forge, or counterfeit any official certificate, or aid, assist, or be a party to such actions, is subject to a fine of not more than \$1,000 or imprisonment for not more than 1 year, or both.
The conduct of all services and the licensing of inspecting/grading/sampling personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.

CORN REFINERS ASSOCIATION, INC.

Washington, D.C.

Certificate of Conformity

On behalf of the Corn Refiners Association, Inc., the undersigned confirms receipt of *Producer's Certificates* affirming that _____ of corn gluten feed (CN 2303 1019:

Quantity (Metric Tons)

residues from the manufacture of starch from maize) aboard the vessel _____, departing the United

Name of Vessel

States on or about _____, (I) were obtained from

Date

the wet-mill maize-refining process, (II), contain not more than: (a) 28 percent starch content (dry basis), (b) 40 percent protein content (dry basis), (c) 4.5 percent fat (dry basis, as measured by test method A of the Directive 84/4/EEC of 20 December 1983), and (d) 15 percent by weight screenings/cleanings from corn subsequently used for the manufacture of starch and starch products, it being understood that, for the use of yellow number 2 corn, the figure is up to 10 percent, AND (III) may contain residues from steepwater derived from the wet milling process and used in the manufacture of alcohol or other starch derived products which utilize steep water as part of their manufacturing process and which were in existence in 1992, (the presence of which does not result in an increase in the feed value of the corn gluten feed).

Signature

ERNST & YOUNG
1225 Connecticut Ave., N.W.
Washington, D.C. 20036

The Corn Refiners Association, Inc., 1701 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006, provides blank Producer's Certificates upon request to any corn wet milling company operating in the United States. The Corn Refiners Association, Inc., provides these certificates as a service to facilitate the export of U.S. corn gluten feed to the European Union. The Corn Refiners Association, Inc., has retained the independent accounting firm of ERNST & YOUNG, to verify the Association's receipt of these Producer's Certificates on a per vessel basis, as gathered and submitted by shipping companies conveying corn gluten feed to any Member State of the Union. This is neither a weight certificate for commercial trade purposes, nor an independent certification of product quality by either the Corn Refiners Association, Inc., or ERNST & YOUNG; it is intended solely to describe product that has been certified by producers and any commercial handlers for customs clearance purposes.

AUDIT CONTROL NO.

REGOLAMENTO (CE) N. 2020/94 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1994****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II b da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione

a partire dal 20 luglio 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1994.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 20 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2021/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 1270/94 relativo al rilascio di titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio⁽³⁾ definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha limitato il rilascio dei titoli d'importazione sino al 31 agosto 1994 a 5 000 t del quantitativo globale di 10 000 t fissato per il periodo dal 31 maggio 1994 al 31 maggio 1995;

considerando che, in seguito al superamento di tale limite, il regolamento (CE) n. 1270/94 della Commissione⁽⁶⁾ ha sospeso fino al 31 agosto 1994 il rilascio di titoli d'importazione per le domande presentate a partire dal 1° giugno 1994;

considerando che è emerso che un quantitativo pari a 96 t di aglio corrispondente a certificati rilasciati per le

domande presentate fino al 31 maggio 1994 non è stato utilizzato; che, tenuto conto del modesto quantitativo in causa e del fatto che i quantitativi non utilizzati vengono aggiunti al quantitativo disponibile per il prossimo periodo, non occorre interrompere la sospensione del rilascio dei titoli d'importazione in vigore sino al 31 agosto 1994; che per evitare qualsiasi incertezza sulla presentazione delle domande di titoli d'importazione per il prossimo periodo è opportuno disporre espressamente che le domande presentate prima del 25 agosto 1994 siano respinte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1270/94, è aggiunto il seguente comma:

« Le domande di titolo d'importazione presentate dopo il 31 maggio 1994 e prima del 25 agosto 1994 sono respinte. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1994.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 2. 6. 1994, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 2022/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2014/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 5. 8. 1994, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,14 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,14 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,14 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,14 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,71
1701 99 10	39,71
1701 99 90	39,71 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 2023/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	48,22 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	73,81
1001 90 99	73,81 ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	103,03 ⁽⁶⁾
1003 00 10	104,21
1003 00 90	104,21 ⁽³⁾
1004 00 00	93,84
1005 10 90	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	113,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	114,34 ⁽⁴⁾
1008 10 00	31,01 ⁽³⁾
1008 20 00	34,08 ⁽³⁾ ⁽³⁾
1008 30 00	0 ⁽³⁾
1008 90 10	(³⁾
1008 90 90	0
1101 00 00	143,10 ⁽³⁾
1102 10 00	182,31
1103 11 10	110,88
1103 11 90	164,55
1107 10 11	142,26
1107 10 19	109,05
1107 10 91	196,37 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	149,48 ⁽³⁾
1107 20 00	172,41 ⁽¹⁰⁾

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(⁷) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(⁸) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(⁹) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(¹⁰) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(¹¹) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 2024/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4

agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	3,75	3,75
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2025/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 1994****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2015/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2015/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 235 000 tonnellate di semola di grano duro verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3579/93 ⁽⁵⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/94, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 202 del 5. 8. 1994, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 15.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁹⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	63,00
1001 10 00 400	04	10,00	1101 00 00 130	01	59,00
	02	5,00	1101 00 00 150	01	55,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 170	01	51,00
1001 90 99 000	03	35,00	1101 00 00 180	01	47,00
	02	15,00	1101 00 00 190	—	—
1002 00 00 000	03	35,00	1101 00 00 900	—	—
	02	15,00	1102 10 00 500	01	63,00
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 700	—	—
1003 00 90 000	03	55,00	1102 10 00 900	—	—
	02	15,00	1003 11 10 200	04	25,00 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1004 00 00 200	—	—		02	15,00 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 400	01	0 ⁽³⁾
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1005 90 00 000	03	50,00	1103 11 90 200	01	10,00 ⁽³⁾
	02	0	1103 11 90 800	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 l'Algeria.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽³⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

⁽⁴⁾ Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 185 000 t di farina di semola di grano duro a destinazione dell'Algeria.

⁽⁵⁾ Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 50 000 t di semola di grano duro a destinazione di altri paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

del 26 luglio 1994

relativa alla designazione della persona che intendono nominare presidente della
Commissione delle Comunità europee

(94/503/CECA, CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma del trattato
che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio,

La presente decisione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee*, entra in vigore
quest'oggi.

visto l'articolo 158, paragrafo 2, primo comma del trattato
che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'articolo 127, paragrafo 2, primo comma del trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il parere del Parlamento europeo del 21 luglio 1994,

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1994.

DECIDONO:

Articolo 1

Il signor Jacques Santer è designato la persona che i
governi degli Stati membri intendono nominare
presidente della Commissione delle Comunità europee.

Il Presidente

D. von KYAW

**DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

del 26 luglio 1994

relativa alla nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia

(94/504/CECA, CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 ter,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 167,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,

considerando che il mandato dei signori Giuseppe
Federico Mancini, Manuel Diez de Velasco, José Carlos
Moitinho de Almeida, Fernand Grevisse, Manfred Zuleeg,
P.J.G. Kapteyn, David A.O. Edward, giudici alla Corte di
giustizia, nonché i mandati dei signori Marco Darmon,
Walter Van Gerven, Giuseppe Tesauero, avvocati generali
alla Corte di giustizia, giungono a scadenza il 6 ottobre
1994;

considerando che occorre procedere ad un rinnovo
parziale della Corte di giustizia per il periodo dal
7 ottobre 1994 al 6 ottobre 2000 incluso;

considerando che a causa delle dimissioni del signor Ole
Due dall'incarico di giudice occorre procedere alla
nomina di un giudice per la rimanente parte del suo
mandato;

considerando che a causa della nomina del signor Claus
Gulmann all'incarico di giudice occorre procedere alla
nomina di un avvocato generale per la rimanente parte
del suo mandato,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Sono nominati giudici alla Corte di giustizia per il
periodo dal 7 ottobre 1994 al 6 ottobre 2000 incluso:

il signor David A.O. Edward
il signor Günther Hirsch
il signor P.J.G. Kapteyn
il signor Antonio Mario La Pergola
il signor Giuseppe Federico Mancini
il signor José Carlos Moitinho de Almeida
il signor Jean-Pierre Puissochet

2. Sono nominati avvocati generali alla Corte di
giustizia per il periodo dal 7 ottobre 1994 al 6 ottobre
2000 incluso:

il signor Georgios Cosmas
il signor Philippe Leger
il signor Giuseppe Tesauero

Articolo 2

1. È nominato giudice alla Corte di giustizia per il
periodo dal 7 ottobre 1994 al 6 ottobre 1997 incluso:

il signor Claus Gulmann

2. È nominato avvocato generale alla Corte di giustizia
per il periodo dal 7 ottobre 1994 al 6 ottobre 1997
incluso:

il signor Michael Elmer

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1994.

Il Presidente

D. von KYAW

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1994

che modifica la decisione del 18 dicembre 1992 concernente l'immissione sul mercato di un prodotto contenente un OGM, il vaccino Nobi-Porvac Aujeszky live (gl⁻, tk⁻), come previsto all'articolo 13 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio

(94/505/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), in particolare l'articolo 13,

considerando che, conformemente alla parte C della direttiva 90/220/CEE, esiste una procedura comunitaria che abilita l'autorità competente di uno Stato membro a dare il consenso per l'immissione sul mercato di un prodotto contenente OGM;

considerando che, conformemente a questa procedura e segnatamente all'articolo 13, il 18 dicembre 1992 era stata adottata una decisione della Commissione⁽¹⁾ che abilitava l'autorità competente tedesca a dare il suo consenso per l'immissione sul mercato del prodotto sotto specificato, notificato dalla «Vemie Veterinär Chemie GmbH» (rif. C/D/92/I-1):

Nobi-Porvac Aujeszky live (gl⁻, tk⁻) (con Diluvac forte)
Virus della falsa rabbia (varietà begonia)
(solo per uso intramuscolare);

considerando che, dopo tale decisione, lo stesso notificante ha inviato un'ulteriore notifica all'autorità competente tedesca con la quale richiede il consenso per permettere anche l'uso intradermico del prodotto; che, di conseguenza, l'autorità competente ha trasmesso il fascicolo alla Commissione con parere favorevole;

considerando che la Commissione ha trasmesso il fascicolo alle autorità competenti di tutti gli Stati membri e

che l'autorità competente di un altro Stato membro ha sollevato un'obiezione al fascicolo in questione;

considerando che, di conseguenza, la Commissione deve prendere una nuova decisione, ai sensi delle procedure di cui all'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE;

considerando che la Commissione, dopo avere esaminato il fascicolo sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo precedente cui si riferiva la prima decisione e aver preso in considerazione tutti i dati forniti dalle autorità degli Stati membri compresa la conferma delle prove di laboratorio, ritiene che i rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente connessi all'immissione sul mercato del prodotto Nobi-Porvac Aujeszky live per uso intradermico siano gli stessi di quelli presentati dall'uso intramuscolare dello stesso prodotto;

considerando che le informazioni trasmesse e i protocolli di prova indicano in particolare che la modifica genetica del virus non dovrebbe portare ad uno spostamento post somministrazione delle interazioni biologiche o della gamma degli ospiti né ad effetti noti o prevedibili in organismi non destinatari nell'ambiente, né dovrebbe portare ad altre interazioni significative con l'ambiente, né ad un aumento della patogenicità rispetto al ceppo di virus parentale, né ad un aumento della capacità del virus della falsa rabbia (varietà Begonia) di ricombinarsi con altri virus collegati;

considerando di conseguenza che le informazioni contenute nel fascicolo sono sufficienti per consentire alla Commissione di adottare una decisione favorevole all'immissione sul mercato del prodotto Nobi-Porvac Aujeszky live, permettendone anche l'uso intradermico oltre a quello intramuscolare, già autorizzato dalla decisione precedente;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato dei rappresentanti degli Stati membri, creato a norma dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

⁽¹⁾ C (92) 3215 def.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente si adotta una decisione favorevole, ai sensi della quale il prodotto Nobi-Porvac Aujeszky live, contenente il virus geneticamente modificato della falsa rabbia (varietà Begonia) (gl⁻, tk⁻) in un preparato con Diluvac forte, notificato dalla «Vernie Veterinär Chemie GmbH» (rif. C/D/92/I-1) il cui uso era stato autorizzato dalla decisione della Commissione del 18 dicembre 1992 per l'immissione sul mercato come vaccino vivo per il morbo

Aujeszky solo per uso intramuscolare, può essere ora amministrato anche per via intradermica.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

recante modifica della decisione 94/70/CE che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/506/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafi 2 e 3,

Nell'allegato della decisione 94/70/CE, la linea relativa a Israele è modificata come segue:

IL	Israele	0	X	X
----	---------	---	---	---

considerando che la decisione 94/70/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

considerando che, sulla scorta di nuove informazioni trasmesse dalle autorità israeliane, è opportuno rivedere la posizione dei paesi terzi nell'ambito del suddetto elenco;

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1994, pag. 5.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 1994****che approva il piano per la sorveglianza e il controllo delle salmonelle nel pollame presentato dalla Danimarca****(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(94/507/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/117/CEE, con lettere in data 17 dicembre 1993 e 13 maggio 1994 il governo danese ha trasmesso un piano per la sorveglianza e il controllo delle salmonelle nel pollame in Danimarca;

considerando che il piano suddetto soddisfa i pertinenti criteri comunitari, in particolare quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/117/CEE; che esso deve essere pertanto approvato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 1

È approvato il piano per la sorveglianza ed il controllo delle salmonelle nel pollame presentato dalla Danimarca.

Articolo 2

La Danimarca mette in vigore entro il 1° luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

che fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità alle misure di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame attuate dalla Danimarca

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(94/508/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 12 e l'articolo 29,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede, al titolo III, capitolo 2, la possibilità di un contributo finanziario della Comunità alle misure di controllo intese a prevenire le zoonosi;

considerando che, all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari⁽³⁾, viene fatto riferimento alla decisione 90/424/CEE per quanto riguarda le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità, in particolare alle misure di macellazione e di distruzione;

considerando che la Danimarca ha trasmesso alla Commissione un piano per la sorveglianza e il controllo delle salmonelle negli allevamenti di pollame; che il piano è stato approvato con decisione 94/507/CE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che l'importanza di questa azione per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Comunità nella prevenzione delle zoonosi induce a fissare la partecipazione finanziaria della Comunità al 50 % dei costi sostenuti dalla Danimarca, entro un limite massimo di 330 000 ECU;

considerando che il contributo finanziario della Comunità è accordato a condizione che le azioni previste siano realizzate e che le autorità trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi sostenuti dalla Danimarca nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, entro un limite massimo di 330 000 ECU, per:

- la macellazione dei volatili,
- la distruzione dei volatili,
- la distruzione delle uova.

2. Il contributo finanziario della Comunità è concesso previa trasmissione alla Commissione:

- anteriormente al 1° settembre 1994, di una relazione sullo stato di avanzamento dell'azione nonché sulle spese sostenute,
- entro il 1° luglio 1995, di una relazione finale sull'esecuzione tecnica dell'azione, corredata dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

3. Il contributo finanziario della Commissione è concesso in ecu al tasso in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui è presentata la domanda di rimborso e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.